

Sentenza n. 777/2025 pubbl. il 11/03/2025  
RG n. [REDACTED]  
Repert. n. [REDACTED] del 11/03/2025  
Sentenza n. cronol. [REDACTED] del 11/03/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.,

**TRA**

[REDACTED]  
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

**ATTORE**

**CONTRO**


[REDACTED]  
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

**CONVENUTA**

**Svolgimento del processo**

Con citazione notificata il 30-11-2023 [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale [REDACTED] per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 80.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della permanenza di una segnalazione a suo carico nella Centrale rischi della Banca d'Italia e in Eurisc (Sistema di informazioni creditizie gestito da Crif).

In particolare l'attore - giornalista e amministratore di varie società operanti nel settore dell'editoria - esponeva:



Sentenza n. 777/2025 pubbl. il 11/03/2025

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 11/03/2025

Sentenza n. cronol. [REDACTED] del 11/03/2025

che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività professionale, aveva acceso un conto corrente bancario presso il [REDACTED]

che, avendo utilizzato tutto il fido concessogli dall'istituto bancario e risultando insolvente, aveva raggiunto un accordo con la società [REDACTED], quale procuratrice speciale di [REDACTED], per la restituzione delle somme dovute, e aveva definito transattivamente la propria posizione debitoria con conseguente rilascio, in data 1-8-2018, di apposita quietanza liberatoria dalla predetta società;

che, tuttavia, a seguito dei rifiuti oppostigli da diversi istituti finanziari, a fronte di richieste di finanziamento, aveva scoperto, mediante un accesso in data 4-4-2020, la presenza di segnalazioni, imputabili al [REDACTED], in Eurisc;

che, pertanto, aveva chiesto all'istituto finanziario convenuto la immediata cancellazione del proprio nominativo dalle cd. banche dati dei cattivi pagatori, cancellazione intervenuta solo in data 30-3-2021.

Tanto premesso l'attore deduceva che la illegittima permanenza della segnalazione a sofferenza (perdurata per circa 3 anni), imputabile alla Banca convenuta, gli aveva precluso l'accesso a finanziamenti e fondi di garanzia, con conseguente pregiudizio della sua attività professionale e della sopravvivenza stessa delle sue aziende, oltre che un danno da lesione all'immagine e alla reputazione.

Si costituiva [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e contestava la fondatezza della domanda, chiedendone l'integrale rigetto; in particolare, deduceva come non risultasse alcuna segnalazione a carico del [REDACTED] nella Centrale rischi della Banca d'Italia nel periodo oggetto di censura e che la permanenza della segnalazione in Eurisc, rilevata in data 4-4-2020, fosse legittima ai sensi del regolamento Eurisc, che prevede che i ritardi dei pagamenti superiori a tre rate/mesi permangano per 24 mesi dalla data in cui è stata comunicata a Crif l'avvenuta regolarizzazione.



La causa, istruita solo documentalmente, veniva rimessa per la decisione all'udienza del 22-1-2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica; alla detta udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

### **Motivi della decisione**

La domanda è infondata e va pertanto rigettata.

Va invero rilevato come difetti totalmente la prova dell'an, non avendo l'attore dimostrato la illegittima permanenza delle segnalazioni del proprio nominativo nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e in Eurisc.

In primo luogo si evidenzia che l'attore non ha prodotto nell'odierno giudizio alcuna visura di Banca d'Italia, dalla quale possa evincersi la perdurante segnalazione del suo nominativo dopo la regolarizzazione della propria posizione debitoria; al contrario, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, recante i prospetti di accesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, aggiornati a gennaio 2021 (cfr. docc. 15 e 16 allegati alla comparsa di costituzione), emerge chiaramente come, nei periodi oggetto di censura, nulla figure a suo carico, ferma restando la permanenza delle segnalazioni a sofferenza relativamente alle rilevazioni pregresse.

Con riguardo, invece, alla persistente segnalazione a sofferenza in Eurisc, l'attore fonda la sua pretesa risarcitoria su una visura rilasciata in data 4-4-2020, che rappresenta uno stato aggiornato al 30-4-2018 (cfr. visura CRIF, allegata all'atto di citazione); tuttavia, come precisato in fatto, a tale data (30-4-2018) sussistevano i presupposti per la segnalazione del nominativo dell'attore - la cui legittimità peraltro non è mai stata contestata dallo stesso - atteso che la definizione dell'accordo transattivo e la conseguente quietanza liberatoria sono stati perfezionati rispettivamente in data 30.5.2018 e in data 1.8.2018.



Conseguentemente la segnalazione documentata risulta corretta e legittima quanto alla situazione di sofferenza registrata (anche nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia) nell'aprile del 2018.

A ciò deve aggiungersi che ai sensi dell'informativa Eurisc ed in ossequio al regolamento UE 2016/679: "Le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento che sono stati successivamente regolarizzati [...] rimangono visibili in EURISC per tempi diversi a seconda dell'entità del ritardo. In particolare: - i ritardi di pagamento di entità pari o inferiore a 2 rate/mesi rimangono registrati in EURISC per 12 mesi dalla data in cui è stata comunicata a CRIF l'avvenuta regolarizzazione e purché nell'arco dei 12 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari; - i ritardi di pagamento di entità pari o superiori a 3 rate/mesi: rimangono registrati in EURISC per 24 mesi dalla data in cui è stata comunicata a CRIF l'avvenuta regolarizzazione e purché nell'arco dei 24 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari" (detta previsione è riportata nella visura allegata dallo stesso attore, nella apposita sezione " Guida alla lettura dei dati creditizi registrati In Eurisc").

Nella specie, considerato che l'esposizione debitoria superava di gran lunga il ritardo superiore a due rate o mesi (nello specifico il mancato pagamento aveva ad oggetto le mensilità 1.1.2013-1.4.2015) e che l'accordo transattivo e la relativa quietanza liberatoria si erano perfezionati rispettivamente in data 30.5.2018 e in data 1.8.2018, risulta senz'altro legittima la permanenza della segnalazione in Eurisc del nominativo dell'attore per i due anni successivi; né al riguardo può condividersi la tesi di parte attorea, secondo cui la segnalazione sarebbe rimasta iscritta oltre il termine dei due anni previsti dalla citata normativa, atteso che detta prospettazione muove dall'erroneo presupposto che la cancellazione della segnalazione in Eurisc costituisse un adempimento incluso nell'accordo transattivo concluso con la società [REDACTED] e che, conseguentemente, i due anni decorressero dalla formale



accettazione del detto accordo transattivo, piuttosto che dalla effettiva comunicazione della avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria da parte dell'Istituto di credito (cfr. Comunicazione di accettazione dell'accordo transattivo, all. 5 comparsa di costituzione e risposta, in cui si legge: “l'istituto provvederà alla chiusura della pratica legale e, negli opportuni tempi tecnici, all'aggiornamento della posizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia”).

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda va rigettata.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 30-11-2023 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], così provvede:

rigetta la domanda attorea;

condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore dell'[REDACTED] che si liquidano in complessivi € [REDACTED], per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.

Lecce, 11-3-2025

Il Giudice  
Dott. Mario Cigna

*La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.*

Il Giudice  
Dott. Mario Cigna

